



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA SEZ.STACCATA DI LATINA

SEZIONE 39

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROCACCINI	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CASTELLO	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARNEVALE	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6909/10  
depositato il 03/09/2010

- avverso la sentenza n. 196/4/09  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LATINA  
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO LATINA

controparte:

ES. MIRELLA  
VIA UMBERTO GIO. DANICO 8 - 04100 LATINA LT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC4010201380

SEZIONE

N° 39

REG.GENERALE

N° 6909/10

UDIENZA DEL

27/06/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

475/39/12

PRONUNCIATA IL:

27 GIU. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12 NOV 2012

Il Segretario

N.6909/10 R.G.A

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra **[REDACTED]** si opponeva all'avviso di accertamento n. RC4010201380/2008 con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina rettificava la dichiarazione Mod.Unico 2002 relativa all'anno d'imposta 2001, accertando le seguenti maggiori imposte: € 24.306,53 ai fini Irpef; € 2.865,82 ai fini Irap; € 606,32 add. reg. all' Irpef; € 270,11 ai fini add. Com. Irpef; € 8.219,41 ai fini Iva; oltre sanzioni tributarie amministrative interessi di mora come per legge.

Gli accertamenti scaturivano da indagini bancarie come si evince dalla motivazione dell'atto impositivo, secondo le disposizioni contenute negli artt. 32, 38, 39, 40 e 41 del DPR 600/73 e negli artt. 39, 51 e 54 del DPR 633/72.

L'indagine bancaria riguardava le movimentazioni del c/c n.1073 , in particolare la contribuente era stata chiamata a giustificare versamenti per complessive £. 79.572.360 (€ 41.095,00) e prelevamenti per complessive £. 50.979.000 (€ 26.328,45).

Con il ricorso introduttivo la parte riferiva che nella fase istruttoria, durante il colloquio del 12 settembre 2008, aveva modo di precisare che il conto corrente oggetto di indagine era intestato al suocero sig. **[REDACTED]** **[REDACTED]** e che sullo stesso operava quale semplice delegata.

La contribuente faceva inoltre presente di aver prodotto documentazione e fornito giustificazione di tutti i movimenti bancari, tali da dimostrare la sua totale estraneità dagli accreditamenti e dai prelievi contestati.

L'ufficio costituitosi si riportava alle motivazioni dell'atto impugnato.


Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e compensava le spese.

L'Ufficio con l'appello odierno ribadisce la legittimità del proprio operato per cui ne chiede l'accoglimento.

La contribuente non risulta costituito in questo grado.

### MOTIVI DELLA SENTENZA

Quanto al primo motivo d'appello, ossia quello correlato all'affermazione del giudice di prime cure, laddove si legge che l'Agenzia delle Entrate



effettuate sul conto del citato sig. [REDACTED] all'attività della ricorrente, dando per scontato quello che, invece, doveva provare e ribaltando sulla parte tale onere", l'Ufficio sostiene che il conto corrente oggetto dell'indagine bancaria era sì intestato ad un familiare della contribuente (sig. [REDACTED]-suocero), ma che gli accertamenti hanno ricondotto alla disponibilità della sig.ra [REDACTED] in quanto la stessa era delegata ad operare sul detto c/c, circostanza questa confermata in sede di contraddittorio.

Come insegna recente e diffusa giurisprudenza della Suprema Corte, l'inversione della prova a carico del contribuente a seguito di indagini bancarie scatta anche nei confronti dei conti intestati ai parenti, se questi secondo l'Amministrazione sono riferibili al contribuente stesso. Dovrà quindi essere quest'ultimo a giustificare le movimentazioni dei parenti e non dell'Ufficio a provare che tali movimenti rilevano operazioni in evasione al sostituto d'imposta (Sent. n. 20449/2012; sent. n.2386172007; sent. n. 7957/2007 ).

Le informazioni così raccolte rappresentano il punto di partenza dell'azione accertativa, durante la quale spetterà al contribuente dimostrare l'effettiva natura delle movimentazioni segnalate.

Se non validamente giustificati, sono considerati ricavi derivanti da prestazioni in nero: tutti i versamenti su c/c bancari che non siano relativi all'incasso di fatture emesse; tutti i prelievi non collegabili al pagamento di fatture e/o ricevute rilevate in contabilità.

La presunzione legale può essere superata con l'indicazione del soggetto beneficiario dell'operazione; inoltre il contribuente deve essere in grado di ricostruire, anche a distanza di tempo, i soggetti destinatari delle somme spese anche se per finalità personali e familiari.

Nel caso, quindi, è ritenuto legittimo far carico dell'onere della prova alla contribuente, constatato che la stessa utilizzava il c/c, seppur in virtù di delega del soggetto intestatario, per operazioni inerenti la propria attività di mediazione immobiliare.



Fondato, quindi, appare sul punto il motivo d'appello.

L'Ufficio con l'ulteriore motivo rileva l'errore in cui è incorso la CTP adita, allorchè, pur prendendo atto della circostanza che la contribuente nel corso del contraddittorio pre-contenzioso non ha fornito elementi idonei a vincere la presunzione di cui sopra, ha tuttavia ammesso la produzione documentale in giudizio della stessa parte

In effetti, ai sensi dell'art.32 del DPR 600/73, come integrato dalla Legge del 18.02.1999, n.28, le notizie ed i dati non adottati e gli atti, documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di tale disposizione l'Ufficio deve informarne il contribuente contestualmente alla richiesta. Ed infatti, l'invito al contraddittorio n.100238/2008 rivolto alla parte, con la richiesta di notizie e chiarimenti in ordine al c/c in oggetto, reca l'avvertenza di cui sopra con l'indicazione della norma di riferimento.

Non essendo, quindi, spendibili nel corso del giudizio gli elementi non adottati in sede di contraddittorio, non poteva la CTP ammetterne la produzione o/e comunque doveva dichiararne l'inefficacia per espressa previsione normativa.

In ultimo, le dichiarazioni rese dal "terzo", ossia dal sig. ~~\_\_\_\_\_~~ intestatario del conto, in quanto suocero della contribuente, non hanno valore probatorio, semmai indiziario, comunque prive di pregio per non aver dimostrato la sig.ra ~~Destino~~ che il potere di disposizione le è stato conferito in circostanze specifiche e giustificabili.

In buona sostanza, l'Ufficio ha provato che la titolarità dei rapporti e delle operazioni è superata in concreto dalla sostanziale imputabilità alla contribuente delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita.

Gli altri motivi s'intendono assorbiti.

L'appello dell'Ufficio appare, dunque, fondato e va accolto.



Pag. n. 4

La peculiarità del giudizio e la difformità delle pronunce dei due gradi,  
giustificano la compensazione delle spese processuali.


P.Q.M.

In riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello dell'Ufficio.  
Spese compensate.

Così deciso in Latina il 27.06.2012.

IL RELATORE EST.

Dott. Salvatore CASTELLO



IL PRESIDENTE

Avv. Massimo PROCACCINI

